


Allegato n. 11 all'atto

Report N. 12023

Raccolta N. 2873

STATUTO



ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUISTICA EDUCATIONALE ACLE

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

- E' costituita l'associazione denominata: Associazione Culturale Linguistica Educational
- La sede legale è fissata in Via Roma 54, SANREMO - IMPERIA, c.a.p. 18038
 - L'Associazione può usare una denominazione abbreviata nella forma di ACLE
 - La durata è illimitata.

ARTICOLO 2 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione, senza scopo di lucro, promuove l'istruzione e la formazione nell'apprendimento delle lingue, la cultura e le attività artistiche in contesti nazionali ed internazionali attraverso le seguenti attività:

- a) l'educazione e l'istruzione nel campo delle lingue, del teatro, della musica, della comunicazione e delle altre attività artistiche;
- b) l'orientamento scolastico e professionale in collaborazione con gli organi della scuola;
- c) la formazione e riqualificazione professionale mediante convenzioni stipulate con enti nazionali e sovranazionali, in ottemperanza al disposto dell' art. 5 della legge quadro del 21/12/78 n. 845 e sue successive modificazioni;
- d) la ricerca e la sperimentazione in campo linguistico, psicolinguistico, sociolinguistico, valutativo e metodologico;
- e) l'aggiornamento linguistico - metodologico e la formazione didattica - scientifica del personale docente, ispettivo e direttivo della scuola e di formatori di altri enti pubblici e privati;
- f) l'organizzazione di Borse di studio;
- g) l'apprendimento delle lingue straniere attraverso corsi, vacanze - studio, scambi culturali, gemellaggi, itinerari gastronomici;
- h) cineforum, rappresentazioni teatrali, mostre, manifestazioni artistiche e musicali, seminari, convegni, pubblicazioni editoriali specifiche;
- i) la presentazione di servizi nell'ambito di manifestazioni cinematografiche, teatrali, musicali, ed artistiche in genere;
- j) l'organizzazione di rassegne di cinema, teatro, danza e musica da proporre ad enti pubblici e privati;
- k) l'organizzazione di attività culturali ed artistiche rivolte alle scuole pubbliche e private, compresi corsi di aggiornamento e formazione per il personale docente, laboratori, films e spettacoli destinati alla platea scolastica;
- l) l'organizzazione di singoli spettacoli di teatro e ballo, di concerti canori e musicali
- m) la gestione di spazi atti allo svolgimento di laboratori, conferenze, proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali, di danza e concerti musicali;
- n) l'attività di ricerca sponsor;
- o) produzione di video;
- p) l'organizzazione, realizzazione e produzione di attività teatrali in lingua straniera;
- q) ricerca ed il contatto con altre forme di organizzazione socialmente radicate nel territorio (circoli, Biblioteche di quartiere, leghe per l'ambiente etc.) per l'organizzazione sinergica di attività culturali;
- r) la produzione, l'editoria e la distribuzione di copioni di testi di teatro, in lingua straniera con traduzione a fronte;
- s) organizzazione di premi e/o concorsi inerenti la cultura straniera;
- t) corsi di formazione professionale;
- u) la ricerca, la documentazione e l'acquisizione del patrimonio storico di culture straniere;
- v) attività connesse alle operazioni di cui ai punti precedenti.

MP

Clara Simeone

Corrado Marti

Federico Desideri

ARTICOLO 3
I SOCI: CATEGORIE E POTERI

I soci si distinguono in:

SOCI FONDATORI : che sono quelli indicati in calce al presente statuto;

SOCI ORDINARI : che sono tutti coloro che avendo fatto domanda di iscrizione all'Associazione dichiarano di accettare il presente statuto e le norme regolamentari dell'Associazione, versano la quota sociale annuale, il cui ammontare e le cui modalità di versamento sono stabilite dal Consiglio Direttivo, hanno diritto di voto solo se maggiorenni.

SOCI ONORARI : che possono essere ammessi, senza diritto di voto e senza pagare alcuna quota sociale, dalla Assemblea dei soci tra le personalità, Enti o soggetti che abbiano conseguito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione stessa.

- Hanno diritto di voto nell'Assemblea solo i soci maggiorenni, esclusi gli onorari, in regola con il pagamento della quota annuale associativa;

- All'Associazione possono aderire, in qualità di soci ordinari, persone fisiche, Enti, Associazioni, che avranno diritto ad un solo voto nell'Assemblea.

- Ciascun socio può farsi rappresentare mediante delega scritta ad altro socio;

- L'Associazione potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre associazioni costituite o costituenti, aventi oggetto analogo o connesso al proprio.

ARTICOLO 4
I SOCI: DIMISSIONI E RECESSO

La qualità di socio si perde:

- Per dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Per morosità dopo due mesi dall'invito scritto ad effettuare il pagamento della o delle quote associative scadute;
- Per espulsione in seguito a contravvenzione delle norme statutarie o a comprovati gravi motivi riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo, o in sede di appello dall'Assemblea, che appositamente convocata dal Consiglio Direttivo stesso redigerà apposito verbale.
- In tutti i casi di perdita della qualità di socio, l'associato non potrà ripetere i contributi versati, ne avrà alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 5
GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo.

E' prevista la costituzione di sezioni speciali o decentrate e di gruppi di lavoro che si occupino dei vari settori e aree territoriali in cui si articola l'attività dell'Associazione, esse possono essere rappresentati nel Consiglio Direttivo da un Consigliere ciascuno.

ARTICOLO 6
ASSEMBLEA ORDINARIA

All'Assemblea ordinaria compete:


- l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo e del bilancio annuale;
 - la nomina del Consiglio Direttivo;
 - l'esame del programma di attività dell'anno sociale successivo;
 - l'esame degli altri eventuali argomenti che siano stati messi all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in assenza dal Vice Presidente;
 - In assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente;
 - Essa nomina pure un segretario e se del caso i due scrutatori.

DFP
A
d
fi
es
Im
te
L
I

Corrado Mezz
Corno

Luigi Decordi

ARTICOLO 7
ASSEMBLEA STRAORDINARIA



L'Assemblea dei soci in seduta straordinaria, con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due / terzi dei soci aventi diritto in prima convocazione e dei presenti in seconda convocazione può deliberare:

- a) lo scioglimento dell'Associazione;
- b) la nomina di uno, o più liquidatori;
- c) le modifiche del presente statuto;

ARTICOLO 8
MODALITA' DI CONVOCAZIONE

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno nonchè nei casi previsti dallo statuto, a mezzo avvisi circolari spediti o esposti nella sede sociale almeno, quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenenti l'indicazione delle materie trattate, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, sia per la prima che per l'eventuale seconda convocazione.

- L'Assemblea dei soci in prima convocazione è legalmente costituita quando i presenti raggiungono i due terzi dei soci in regola col pagamento delle quote.
- La seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti e può essere tenuta trascorsa un'ora dalla prima convocazione, in questo caso le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo altre maggioranze qualificate.
- L'assemblea è pure convocata ogni qualvolta ne venga fatta domanda scritta da almeno un decimo dei soci.
- L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

ARTICOLO 9
IL PRESIDENTE

Al Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza o impedimento al Vice Presidente, spetta la rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Quando lo ritenga opportuno o in casi di urgenza, il Presidente può delegare il Vice Presidente o altre persone di sua fiducia a svolgere determinati incarichi, conferendoli per iscritto.

ARTICOLO 10
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri, eletti dall'Assemblea, i quali resteranno in carica un biennio e sono immediatamente rieleggibili;

L'Assemblea può decidere di aumentare il numero dei membri fino ad un massimo di sette;

I membri del Consiglio Direttivo assenti ingiustificati per tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un segretario;

Spettano al Consiglio Direttivo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Alla fine di ogni anno sociale, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea, una relazione dettagliata delle attività svolte.

ARTICOLO 11
PROPOSTE DEI SOCI

Le proposte che i soci intendono portare all'esame dell'assemblea devono essere presentate al Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea stessa.

Le proposte saranno incluse nell'ordine del giorno se fatte almeno da un decimo dei soci o se il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea dei soci in seduta straordinaria, con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due / terzi dei soci aventi diritto in prima convocazione e dei presenti in seconda convocazione può deliberare:

DR

Renzo Taurino

Carmela Mastri

Fulvio Decendi


ARTICOLO 12
PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione utile per raggiungere i fini di cui all'art.2 è costituito da :

- a) quote associative;
- b) contributi di enti o di privati;
- c) sottoscrizioni, liberalità e da altri proventi;
- d) immobili o beni mobili eventualmente acquistati.

- Essi non possono essere suddivisi tra i soci e gli amministratori.

- Vigè l'obbligo di evolvere il patrimonio dell'ente, in caso di uno scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione, con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



ARTICOLO 13
ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale e finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

- Il bilancio è redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato, secondo le disposizioni vigenti e deve comunque essere approvato entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo.

ARTICOLO 14
IMPEGNI

Il Consiglio Direttivo si riserva di organizzare o di partecipare in collaborazione con altri Enti a manifestazioni e iniziative non rientranti nella sua normale attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con gli scopi sociali indicati nell'art.2.

L'Associazione si impegna a non intraprendere iniziative che possano nuocere all'interesse della collettività delle Associazioni.

ARTICOLO 15
DISPOSIZIONI FINALI

Ad integrazione degli articoli precedenti valgono in ogni caso le seguenti norme :

- a) Divieto di distribuzione anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- c) Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- d) Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile, sovranità dell'Assemblea dei soci, associati o partecipanti, pubblicità delle convocazioni assembleari a norma dell'art. 11 del presente Statuto, delle relative deliberazioni e dei bilanci o rendiconti con esposizione degli stessi nella sede sociale;
- e) Intrasferibilità della quota e dei contributi associativi a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutazione della stessa.

- Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le vigenti disposizioni in materia.

(1) alla "a" e "c"
(2) alle parole "11" e sostituite con "8" Approvate due fogli

ELENCO DEI SOCI FONDATORI

Firmato:.....

Roberto Nicolini
.....
Carmelo Mosti
.....
Anna Ferraro
.....